

REGOLAMENTO (CEE) N. 1582/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1988

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3741/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1958/87 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, dal regolamento (CEE) n. 1957/87 del Consiglio ⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'i-nizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1959/87 del Consiglio ⁽⁸⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è, se del caso, adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽¹⁰⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i pannelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 ⁽¹¹⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽¹³⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 3.⁽⁷⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 5.⁽⁹⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽¹⁰⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽¹¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.⁽¹²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 307, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e Portogallo, è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei pannelli di soia provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1935/87⁽¹⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1959/87 del Consiglio;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ECU risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che a partire dal 1° giugno 1988 la situazione è evoluta in modo da indurre a modificare il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

considerando che in assenza del prezzo di entrata, del prezzo limite per l'intervento e del prezzo obiettivo validi per la campagna di commercializzazione 1988/1989 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, nonché del prezzo di intervento dell'orzo, l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio 1988 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, è stato calcolato solo provvisoriamente in base ai prezzi in vigore per la campagna 1987/1988; che occorre pertanto che tale importo sia applicato esclusivamente in via provvisoria, in attesa della sua conferma o della sua sostituzione una volta, che siano noti i prezzi e le misure connesse per la campagna 1988/1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1988/1989 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci sarà confermato o sostituito con effetto all'8 giugno 1988 per tener conto dei prezzi e misure connesse per la campagna 1988/1989 e particolarmente quelle che riguardano il regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 21.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto in ECU per 100 kg

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente 6	1° term. 7 (°)	2° term. 8 (°)	3° term. 9 (°)	4° term. 10 (°)	5° term. 11 (°)	6° term. 12 (°)
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	13,599	12,159	12,159	12,339	12,519	12,699	12,879
— in Portogallo	13,641	12,201	12,201	12,381	12,561	12,741	12,921
— in un altro Stato membro	13,960	12,520	12,520	12,700	12,880	13,060	13,240
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	13,960	12,520	12,520	12,700	12,880	13,060	13,240
— in Portogallo	13,641	12,201	12,201	12,381	12,561	12,741	12,921
— in un altro Stato membro	13,960	12,520	12,520	12,700	12,880	13,060	13,240

Prodotti destinati all'alimentazione animale

	Corrente 6	1° term. 7 (°)	2° term. 8 (°)	3° term. 9 (°)	4° term. 10 (°)	5° term. 11 (°)	6° term. 12 (°)
A. Piselli, fave e favette utilizzati :							
— in Spagna	11,048	9,669	9,669	9,849	10,029	10,209	10,846
— in Portogallo	10,655	9,278	9,278	9,458	9,638	9,818	10,472
— in un altro Stato membro	11,184	9,804	9,804	9,984	10,164	10,344	10,976
B. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	10,213	10,294	10,294	10,294	10,294	10,294	10,294
— in Portogallo	9,689	9,773	9,773	9,773	9,773	9,773	10,405
— in un altro Stato membro	10,394	10,474	10,474	10,474	10,474	10,474	11,076
C. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	11,785	11,866	11,866	11,866	11,866	11,866	12,476
— in Portogallo	11,261	11,345	11,345	11,345	11,345	11,345	11,977
— in un altro Stato membro	11,966	12,046	12,046	12,046	12,046	12,046	12,648

ALLEGATO II

Importo finale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente 6	1° term. 7 (°)	2° term. 8 (°)	3° term. 9 (°)	4° term. 10 (°)	5° term. 11 (°)	6° term. 12 (°)
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	671,00	601,78	601,78	610,44	619,09	627,74	636,39
— Danimarca (Dkr)	122,22	109,61	109,61	111,19	112,76	114,34	115,92
— R.f. di Germania (DM)	33,30	29,56	29,56	29,99	30,41	30,84	31,26
— Grecia (Dra)	1 005,31	816,02	816,02	839,68	863,34	887,00	910,66
— Spagna (Pta)	2 152,81	1 930,75	1 930,75	1 958,51	1 986,26	2 014,02	2 041,78
— Francia (FF)	104,33	93,56	93,56	94,91	96,26	97,60	98,95
— Irlanda (£ Irl)	11,592	10,394	10,394	10,544	10,694	10,843	10,993
— Italia (Lit)	22 041	19 716	19 716	20 006	20 297	20 588	20 879
— Paesi Bassi (Fl)	37,33	33,14	33,14	33,62	34,09	34,57	35,05
— Portogallo (Esc)	2 249,72	2 001,60	2 001,60	2 032,61	2 063,63	2 094,64	2 125,66
— Regno Unito (£)	8,249	7,299	7,299	7,417	7,536	7,655	7,774

Importi da dedurre in caso di :

- piselli utilizzati in Spagna (Pta) 55,67
- piselli, fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc) 54,78

ALLEGATO III

Importo parziale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Piselli, fave e favette destinati all'alimentazione animale

	Corrente 6	1° term. 7 (¹)	2° term. 8 (¹)	3° term. 9 (¹)	4° term. 10 (¹)	5° term. 11 (¹)	6° term. 12 (¹)
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	537,57	471,24	471,24	479,89	488,54	497,19	527,57
— Danimarca (Dkr)	97,92	85,83	85,83	87,41	88,99	90,56	96,09
— R.f. di Germania (DM)	26,68	23,15	23,15	23,57	24,00	24,42	25,92
— Grecia (Dra)	504,89	326,41	326,41	350,07	373,73	397,39	502,54
— Spagna (Pta)	1 724,72	1 511,90	1 511,90	1 539,66	1 567,42	1 595,18	1 692,84
— Francia (FF)	83,57	73,25	73,25	74,60	75,95	77,29	82,02
— Irlanda (£ Irl)	9,281	8,134	8,134	8,283	8,433	8,583	9,108
— Italia (Lit)	17 476	15 249	15 249	15 540	15 831	16 122	17 155
— Paesi Bassi (Fl)	29,90	25,95	25,95	26,43	26,90	27,38	29,05
— Portogallo (Esc)	1 745,96	1 508,73	1 508,73	1 539,74	1 570,76	1 601,77	1 714,81
— Regno Unito (£)	6,260	5,353	5,353	5,472	5,591	5,709	6,152
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)	20,97	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82	20,05
— Portogallo (Esc)	90,84	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33	86,55

ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III, in moneta nazionale, per 100 kg (¹)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	129,82	0,00	0,13	0,52	8,62	0,00	24,20	37,85
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	23,65	0,00	0,02	0,09	1,57	0,00	4,41	6,89
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,01	0,03	0,43	0,00	1,20	1,88
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	486,87	0,00	0,49	1,94	32,32	0,00	90,76	141,96
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00	0,42	1,66	27,65	0,00	77,64	121,44
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	0,02	0,08	1,34	0,00	3,76	5,89
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	2,248	0,000	0,002	0,009	0,149	0,000	0,419	0,655
— Italia (Lit)	0	0	0	4 441	0	4	18	295	0	828	1 295
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,01	0,03	0,48	0,00	1,35	2,11
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	490,11	0,00	0,49	1,95	32,54	0,00	91,36	142,91
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,935	0,000	0,002	0,008	0,128	0,000	0,361	0,564

ALLEGATO V

Importo parziale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Lupini dolci destinati all'alimentazione animale

	Corrente 6	1° term. 7 (¹)	2° term. 8 (¹)	3° term. 9 (¹)	4° term. 10 (¹)	5° term. 11 (¹)	6° term. 12 (¹)
Prodotti raccolti in :							
— UEBl (FB/Flux)	575,16	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	607,94
— Danimarca (Dkr)	104,76	105,46	105,46	105,46	105,46	105,46	110,73
— R.f. di Germania (DM)	28,54	28,44	28,44	28,44	28,44	28,44	29,86
— Grecia (Dra)	563,36	577,79	577,79	577,79	577,79	577,79	686,31
— Spagna (Pta)	1 845,31	1 857,65	1 857,65	1 857,65	1 857,65	1 857,65	1 950,49
— Francia (FF)	89,42	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	94,52
— Irlanda (£ Irl)	9,930	9,997	9,997	9,997	9,997	9,997	10,498
— Italia (Lit)	18 712	18 844	18 844	18 844	18 844	18 844	19 834
— Paesi Bassi (Fl)	32,00	31,89	31,89	31,89	31,89	31,89	33,48
— Portogallo (Esc)	1 872,39	1 886,91	1 886,91	1 886,91	1 886,91	1 886,91	1 996,15
— Regno Unito (£)	6,725	6,782	6,782	6,782	6,782	6,782	7,213
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)	27,91	27,76	27,76	27,76	27,76	27,76	26,52
— Portogallo (Esc)	121,07	120,38	120,38	120,38	120,38	120,38	115,23

ALLEGATO VI

Correzione da apportare agli importi dell'allegato V, in moneta nazionale, per 100 kg (¹)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00	0,10	0,38	6,27	0,00	17,60	27,53
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,02	0,07	1,14	0,00	3,21	5,01
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,02	0,31	0,00	0,87	1,37
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	354,09	0,00	0,36	1,41	23,51	0,00	66,01	103,24
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	302,91	0,00	0,30	1,21	20,11	0,00	56,47	88,32
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	0,01	0,06	0,98	0,00	2,74	4,28
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,635	0,000	0,002	0,007	0,109	0,000	0,305	0,477
— Italia (Lit)	0	0	0	3 230	0	3	13	214	0	602	942
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,01	0,02	0,35	0,00	0,98	1,53
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	356,45	0,00	0,36	1,42	23,67	0,00	66,45	103,93
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,407	0,000	0,001	0,006	0,093	0,000	0,262	0,410

ALLEGATO VII

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 Ecu =	42,4582	7,85212	2,05853	164,150	135,702	6,90403	0,768411	1 516,86	2,31943	167,792	0,658692

(¹) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.